

I.M.U.

Deliberazioni di C. C. n. 44 del 27.09.2012 e n. 30 del 08.09.2014

CATEGORIA	ALIQUOTA	DETRAZIONI
Abitazione principale [soltanto categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici)] e relative pertinenze [categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate]	4 per mille	Fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta: € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione
Altri fabbricati (includere aree fabbricabili)	10,6 per mille	
Altri fabbricati (cat. da D1 a D9)	7,6 per mille (Stato) 3,0 per mille (Comune)	
Terreni agricoli	7,6 per mille	I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni: a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500; b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500; del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000. I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, come individuati con decreto ministeriale SONO ESENTI DALL'IMPOSTA (dal fg. mapp. 1 al fl. mapp. 11 e dal fg. mapp. 16 al fl. mapp. 22)
Fabbricati rurali ad uso strumentale (D 10)	ESENTI	
Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli	ESENTE	

ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE:

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani iscritti all'A.I.R.E. non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
3. È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e relative pertinenze concessa in comodato, regolarmente registrato, dal soggetto passivo dell'imposta a un solo parente in linea retta entro il primo grado che la utilizza come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle assimilazioni di cui al presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della 1° rata.

VERSAMENTI AL COMUNE

I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, salvo unico versamento entro la data del 16 giugno.

L'imposta può essere corrisposta mediante F24 utilizzando il codice tributo Ente B384 ed i codici tributi:

- 3912 IMU per le abitazioni principali (soltanto categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze
- 3914 IMU per i terreni agricoli
- 3916 IMU per le aree fabbricabili
- 3918 IMU altri fabbricati
- 3930 IMU altri fabbricati categoria D da D1 a D9 (3 per mille – Comune)

VERSAMENTI ALLO STATO

- 3925 IMU altri fabbricati categoria D da D1 a D9 (7,6 per mille – Stato)